

## **TI\_GERICHTE 11.2019.79 vom 30. November 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2019.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.79)

FR: TI\_GERICHTE 11.2019.79 du 30 novembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2019.79 del 30 novembre 2020

### **Regeste**

Rilascio di certificato ereditario: istituzione di erede o legato?

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.87 del 3 agosto 2020 consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi per sua natura di una controversia patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A\_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che l'esecutore testamentario ha comunicato all'autorità fiscale un attivo successorio di poco inferiore a fr. 11 000 000.– (act. VI, allegato A). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patroci natore di AP 1 il 25 giugno 2019 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Introdotto il 5 luglio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

#### **E. 2**

Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che l'opposizione di AP 1 al rilascio del certificato ereditario era tardiva per avere costui “precedentemente dichiarato (...) di non opporvisi” e per non avere, dopo oltre un anno, promosso un'azione di merito. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che la de cuius ha costituito per testamento una fondazione, frattanto iscritta nel registro di commercio, la quale può essere erede istituita o legataria. Che la testatrice abbia precisato l'importo da assegnare alla fondazione non basta – secondo il Pretore – per qualificare quest'ultima come legataria, simile indicazione essendo necessaria in ogni caso per costituire una fondazione in via testamentaria. Inoltre, ha aggiunto il primo giudice, la testatrice ha disposto di tutta la sua successione in modo sistematico, prevedendo, oltre alla costituzione della fondazione, una serie di legati (estesi o modificati nei successivi codicilli) e devolvendo la rimanenza della successione a enti benefici. Considerato che l'importo attribuito alla fondazione è una porzione cospicua della successione (inventariata dall'esecutore testamentario in circa fr. 11 000 000.–), il Pretore ha qualificato la fondazione come erede istituita. A tale conclusione – egli ha soggiunto – si giunge anche in forza delle dichiarazioni giurate agli atti, dalle quali si evince la volontà della defunta di “lasciare tutto alla fondazione “AO 1”, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a singole persone” (sentenza impugnata, pag. 4). Nelle circostanze descritte, a mente del Pretore, gli eredi legittimi “non possono essere riconosciuti eredi nemmeno sulla base del punto n. 3 del testamento”, con tale clausola la de cuius avendo inteso devolvere a titolo di legato la rimanenza della propria sostanza a enti benefici. A prescindere dalla validità di

quella clausola, da vagliare se mai nell'ambito di un'azione di merito, per il Pretore la testatrice ha disposto dell'intera sua successione senza farne beneficiare gli eredi legittimi, che per di più appartengono alla stirpe degli avi paterni e materni. Rievocate le dichiarazioni giurate agli atti, il primo giudice ha sottolineato come costei non abbia mai intrattenuto rapporti con quei parenti, che neppure conosceva. Ne ha dedotto, il Pretore, che a un sommario esame come quello che compete all'autorità preposta al rilascio di un certificato ereditario non è possibile qualificare gli eredi legittimi come eredi della defunta. Di conseguenza egli ha accolto l'istanza della AO 1 e ha designato la fondazione quale unica erede fu B \_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

### **E. 3**

L'appellante sostiene anzitutto che la clausola n. 2a del testamento istituisce un legato e non un erede. Nel testamento – egli adduce – non si afferma che i cinque milioni di franchi siano lasciati a titolo di eredità né che la costituenda fondazione sia da considerare erede. Avesse inteso istituire un successore universale, la disponente non avrebbe mancato di affermare ciò con chiarezza, senza dimenticare che essa ha destinato unicamente alla fondazione un importo ben preciso, “ovvero non un franco in meno, ma nemmeno uno in più”. A parte ciò – egli soggiunge – se non si fosse trattato di un legato, l'esecutore testamentario non avrebbe potuto versare tale somma e far iscrivere la fondazione nel registro di commercio prima dell'emissione del certificato ereditario. Stando all'appellante, il testamento in questione non istituisce alcun erede, ma solo legatari. Vi fa eccezione la clausola n. 3 per il “resto della successione”, ovvero per ciò che – a prescindere dal valore residuo – è devoluto “ad Enti benefici secondo il libero apprezzamento degli esecutori testamentari” e che rimane dopo il pagamento dei legati. Se non che – prosegue l'appellante – la testatrice ha incaricato di designare tali “Enti benefici”, ossia i propri eredi, gli esecutori testamentari, trascurando che la questione riguarda un diritto strettamente personale non trasferibile a terzi. Per di più, in concreto l'attuazione di tale disposizione si rivela ormai impossibile poiché uno degli esecutori è deceduto. Dovendosi concludere così per la nullità di tale clausola, l'eredità spetta per legge agli eredi legittimi (art. 481 cpv. 2 CC), che per altro la testatrice non ha escluso dalla successione sebbene non potesse ignorarne l'esistenza. L'appellante reputa infine senza rilievo il rimprovero mossogli dal primo giudice per non avere avviato un'azione di merito. Egli allega infatti di non contestare il testamento come tale, bensì l'interpretazione che ne è data. A parte ciò – egli soggiunge – la nullità della clausola n. 3 va accertata in ogni tempo. Quanto alle dichiarazioni giurate agli atti, egli reputa ininfluyente che la testatrice non abbia mai parlato dei suoi parenti né li abbia mai incontrati, non bastando ciò per ritenere che essa volesse escludere gli eredi legittimi dalla successione, il Codice civile non subordinando la qualità di erede alla frequentazione o alla conoscenza della de cuius. Onde – epiloga l'interessato – la fondatezza del proprio appello.

### **E. 4**

Il rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disamina sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente provvisorio, per quanto abiliti a disporre dei beni della successione. Sapere chi sia realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito di un'azione di merito (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2). La cognizione dell'autorità preposta al rilascio di un certificato ereditario si limita a un sommario esame, senza vincolare il giudice di merito ( sentenza del Tribunale federale 5A\_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenze inc. 11.2015.99

del 19 giugno 2017 consid. 3 e inc. 11.2009.74 del 20 agosto 2010 consid. 4 con riferimento a Rep. 1999 n. 36 pag. 166 consid. 4).

### **E. 5**

Riguardo alla tardiva opposizione al rilascio del certificato ereditario per avere AP 1 “precedentemente dichiarato (...) di non opporvisi” e per non avere, dopo oltre un anno, promosso un'azione di merito, l'appellante obietta a ragione che egli non contestava il testamento, ma l'interpretazione che ne dava la fondazione, come egli aveva rilevato nella lettera del 28 gennaio 2016. Ciò posto, nulla gli impediva di opporsi – anche individualmente ( Karrer/Vogt/Leu in : Basler Kommentar, ZGB II, 6<sup>a</sup> edizione , n. 10 ad art. 559 CC) – al rilascio del certificato ereditario, quantunque non avesse intentato un'azione di nullità del testamento. E nulla impediva al Pretore di emettere il certificato dopo un anno dall'opposizione (RtiD II-2004 pag. 653 consid. 3). Secondo la dottrina più recente, poi, l'autorità preposta all'emanazione del certificato ereditario deve considerare eventuali opposizioni fino al rilascio del certificato medesimo ( Karrer/Vogt/Leu , op. cit. , n. 11 ad art. 559 CC; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 15 ad art. 559; Steinauer , Le droit des successions , 2<sup>a</sup> edizione, pag. 479 n. 894a; Hubert-Froidevaux in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 17 ad art. 559 CC). Il rimprovero mosso all'interessato si rivela così privo di consistenza. Giovi trattare pertanto le censure di merito volte contro il rilascio del certificato ereditario alla fondazione.

### **E. 6**

Controversa è in primo luogo la questione di sapere se, a un sommario esame, la AO 1 sia un'erede istituita, come ha ritenuto il Pretore, o una mera legataria, come assevera l'appellante. Una fondazione costituita per testamento può rivestire in effetti l'una o l'altra forma ( Grüniger in: Basler Kommentar, op. cit. , n. 6 ad art. 493 CC; Burkart in: Praxis-kommentar Erbrecht, 4<sup>a</sup> edizione, n. 8 e 11 ad art. 493 CC; Baddeley in: Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 493 CC ). Solo nel primo caso, tuttavia, essa sarebbe abilitata a chiedere di figurare come unica erede in un certificato ereditario (I CCA, sentenza inc. 11.2020.74 del 2 luglio 2020 consid. 2). a) Trattandosi di distinguere un erede da un legatario, occorre delucidare la volontà del testatore senza limitarsi alla lettera della disposizione – o delle disposizioni – di ultima volontà (I CCA, sentenza inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 con- sid. 3). L'uso di termini tecnici in un testamento olografo redatto senza una consulenza specialistica costituisce solo un indizio ( Staehelin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC) . Ora, il fascicolo richiamato dal Pretore sulla consulenza fornita a suo tempo alla testatrice dall'avv. N\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ non contiene la bozza dell'intero testamento olografo, ma unicamente quella dei cinque codicilli e della clausola relativa alla costituenda fondazione, che corrisponde in parte a quanto figura al punto n. 2a del testamento. Sta di fatto che la disposizione non qualifica l'istante né come erede né come legataria. Contrariamente all'opinione dell'appellante, il testo della clausola non consente pertanto di risolvere il quesito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto. b) D'altro lato nemmeno la struttura del testamento fa apparire la tesi della fondazione più verosimile di quella affermata dall'appellante. Che la de cuius abbia inteso regolare nel testamento la sua intera successione, come ha reputato il Pretore, ancora non esclude che essa mirasse all'identico scopo mediante l'istituzione di legati. Né la precisazione che le liberalità elencate nella clausola n. 2b fossero “legati” implica che i beneficiari menzionati nelle altre clausole testamentarie siano eredi istituiti. La fondazione medesima sostiene che la clausola

n. 3 istituisce un legato. Senza trascurare che quest'ultima disposizione accenna al saldo attivo “dopo la consegna dei legati di cui al punto precedente”, ma non precisa se il rimando riguarda l'insieme delle disposizioni della clausola testamentaria n. 2 o soltanto le liberalità della clausola n. 2b. Nemmeno la sistematica del testamento consente quindi, a un sommario esame, di far prevalere un'interpretazione rispetto all'altra. c) Per quanto attiene al contenuto della disposizione di ultima volontà, secondo l'art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l'intera successione o per una frazione di essa. Giusta l'art. 484 CC inoltre il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità a una persona senza istituirla erede (cpv. 1), segnatamente può assegnare al legatario un determinato bene spettante all'eredità (cpv. 2). In proposito questa Camera ha già avuto modo di ricordare che liberalità aventi per oggetto uno o più beni determinati sogliono configurare legati. Nondimeno, l'assegnazione di uno o più beni che costituiscano l'intero attivo – o pressoché l'intero attivo – della successione denota, di regola, un'istituzione di erede, eventualmente munita di norma divisionale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3 con numerosi richiami). Trattandosi poi – come in concreto – dell'assegnazione di determinate somme in denaro, si presume che tali somme costituiscano legati. Simile presunzione può tuttavia essere vinta ove risulti che con l'indicazione di quella determinata somma il testatore intendesse riferirsi in realtà a una quota della sua successione (Stahelin, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 483 CC). Nella fattispecie la testatrice ha assegnato alla fondazione cinque milioni di franchi su un attivo netto di fr. 10 773 003.–, come si evince dall'inventario presentato dall'esecutore testamentario all'Ufficio delle imposte di successione (act. VI, allegato A). Non si disconosce che tale importo rappresenta una parte significativa dell'eredità, come ha accertato il Pretore. Non costituisce però l'intero attivo – o pressoché l'intero attivo – della successione. La somma destinata alla fondazione non raggiunge neppure la metà (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 288 n. 527a), a prescindere dal fatto che gli immobili sono stati registrati nell'inventario al valore di stima ufficiale, notoriamente inferiore a quello venale. Né sussistono ragioni, almeno a prima vista, per arguire che – come rileva l'appellante – la testatrice intendesse attribuire alla fondazione più dei cinque milioni di franchi, rendendo la medesima responsabile per i passivi dell'eredità (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 8 ad art. 483 CC). Non consta infine, se non altro a un giudizio di apparenza, che la de cuius, dipartendosi da un determinato importo del suo patrimonio, abbia indicato la cifra di cinque milioni in luogo e vece della quota che essa intendeva attribuire alla fondazione. d) Il Pretore ha fondato il proprio convincimento anche sulle dichiarazioni giurate di S\_\_\_\_\_, E\_\_\_\_\_, B\_\_\_\_\_, del 10 aprile 2017 (doc. D), di M\_\_\_\_\_, D\_\_\_\_\_, del 21 giugno 2017 (doc. E), e di M\_\_\_\_\_, D\_\_\_\_\_, del 20 luglio 2017 (doc. F). Da queste egli ha desunto la volontà della defunta di “lasciare tutto alla fondazione AO 1, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a singole persone”. Simili dichiarazioni tuttavia non possono sostituire una deposizione di rito. Entrano in linea di conto soltanto “se un esame testimoniale non appare necessario”, ove si tratti di operare semplici accertamenti che – prevedibilmente – non saranno contestati da nessuno. Non sono idonee invece per appurare fatti di particolare importanza (Weibel/Walz in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 10 ad art. 190 con svariati riferimenti di dottrina). Chiarire in concreto la volontà della testatrice è una questione decisiva per qualificare l'istante alla stregua di erede o di legataria. Non può dunque avvenire sulla scorta di semplici dichiarazioni scritte, giurate o non giurate che siano. e) In definitiva non si può dire pertanto, a un sommario esame, che destinando cinque milioni di franchi alla

costituzione di una fondazione la testatrice abbia inteso istituire la fondazione sua erede e non semplice legataria. L'istante non poteva chiedere così che le fosse rilasciato un certificato ereditario in cui essa figurasse come unica erede. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, ciò che rende superfluo l'esame di ulteriori censure al riguardo.

## E. 7

Rimane da vagliare la richiesta dell'appellante volta a ottenere il rilascio del certificato ereditario in favore suo e degli altri 19 eredi legittimi da lui indicati. La richiesta è avanzata invero per la prima volta in appello e non è fondata su fatti nuovi né su nuovi mezzi di prova (nel senso dell'art. 317 cpv. 2 CPC). Il Pretore si è già espresso, tuttavia, nella decisione impugnata contro una partecipazione degli eredi legittimi alla successione fu B\_\_\_\_\_ in virtù dell'art. 481 cpv. 2 CC. Non avrebbe senso quindi obbligare costoro a rivolgersi di nuovo al Pretore per sottoporgli un tema che questi ha già trattato e su cui le parti hanno avuto modo di esprimersi in appello. Tanto vale perciò affrontare la questione senza indugio. a) L'art. 481 cpv. 2 CC prevede che qualora un testatore disponga soltanto di una parte della successione, la rimanenza è devoluta agli eredi legittimi. Tale è il caso ove il defunto istituisca uno o più eredi, ma solo per una quota della successione, oppure ove preveda unicamente legati (Stahelin, op. cit., n. 2 ad art. 481 CC). La norma si applica inoltre nell'eventualità in cui il defunto abbia disposto per errore solo di parte dell'eredità (Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 8 ad art. 481) o, più in generale, se per un motivo qualsiasi una disposizione per causa di morte non espliciti gli effetti voluti dal de cuius, segnatamente perché inficiata di nullità, senza che una disposizione anteriore riprenda validità (Steinauer, op. cit., pag. 197 n. 302; Baddeley, op. cit., n. 15 ad art. 481 CC; Cotti in: Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 8 ad art. 481 CC). b) In concreto si conviene con l'appellante che, nella misura in cui nella clausola n. 3 la testatrice ha delegato ai suoi esecutori testamentari la facoltà di designare gli "Enti benefici", tale clausola appare nulla d'acchito. Trattandosi di una decisione strettamente personale, simile questione non poteva invero essere demandata a terzi. E un vizio del genere va accertato in ogni momento, quand'anche il testamento non sia stato impugnato nel termine annuo dell'art. 521 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 405 n. 750; Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 7 ad art. 519 CC; Stahelin, op. cit., n. 6 ad art. 483 CC con riferimento a DTF 81 II 27 consid. 4). Né si scorgono estremi, almeno a un sommario esame, per derogare eccezionalmente a tale principio (cfr. Baddeley, op. cit., n. 13 ad art. 498 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 13 ad art. 498 con rinvii). c) Non risultando quindi nel testamento del 9 novembre 2001 alcuna istituzione di erede, gli eredi legittimi andrebbero riconosciuti come successori universali in forza dell'art. 481 cpv. 2 CC. Il Pretore ha rilevato tuttavia che, a prescindere dalla validità della clausola testamentaria n. 3, la de cuius ha inteso disporre del suo intero patrimonio senza farne beneficiare gli eredi legittimi. Tant'è che – ha precisato – nelle disposizioni in oggetto essa non ha menzionato i parenti della stirpe degli avi materni e paterni, con cui non ha intrattenuto rapporti e che non ha neppure conosciuto (sentenza impugnata, pag. 5). Per l'appellante, invece, è altrettanto verosimile che la testatrice non avrebbe mancato di escludere esplicitamente gli eredi legittimi dalla successione ove avesse realmente voluto ciò. A suo parere, la parte della successione di cui la testatrice non ha validamente disposto va attribuita così agli eredi legittimi conformemente all'art. 481 cpv. 2 CC. La contesa verte, in definitiva, sulla questione di sapere se B\_\_\_\_\_ abbia escluso gli eredi legittimi dalla successione. Un'esclusione tuttavia non si presume (Escher, op. cit., n. 3 ad

art. 481 CC). Né il fatto – dichiarato in particolare da S \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_  
B \_\_\_\_\_ (doc. D) – che B \_\_\_\_\_ non abbia “mai fatto cenno alla  
volontà di lasciar qualcosa ai propri parenti (che non conosceva e di cui non ha mai  
parlato)” induce, a un sommario esame, ad accreditare siffatta ipotesi. Né basta a tale  
proposito che la disponente non conoscesse quei parenti o non li frequentasse, la legge non  
ponendo siffatte condizioni, come obietta l'appellante. Certo, non si può escludere che la  
testatrice, pensando di avere disposto del proprio patrimonio, non abbia preso in  
considerazione la necessità di estromettere gli eredi legittimi dalla successione. Sta di fatto  
che, per i motivi testé illustrati (consid. b), B \_\_\_\_\_ non ha validamente  
disposto dell'intero suo patrimonio. E in difetto di una chiara volontà, manifestata nelle  
forme legali (sopra, consid. 4), di escludere per tale evenienza gli eredi legittimi, rimane  
applicabile l'art. 481 cpv. 2 CC che regola la devoluzione della rimanenza ai medesimi  
anche nel caso in cui una disposizione per causa di morte non espliciti gli effetti voluti dal  
de cuius (sopra, consid. a).

### **E. 8**

Se ne conclude, in definitiva, che a ragione l'appellante postula il rilascio di un certificato  
ereditario nel quale egli figuri come unico erede insieme con gli altri eredi legittimi. Lo  
scopo del certificato ereditario essendo quello però di conferire agli eredi un idoneo titolo di  
legittimazione di fronte a terzi, un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di  
questa Camera sarebbe di scarsa funzionalità. È opportuno perciò che al riguardo provveda  
l'autorità designata ( RtiD II-2004 pag. 653 consid. 8). A maggior ragione se, come nella  
fattispecie, l'appellante indica 20 nomi mentre la notaia A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ha rintracciato solo 19 potenziali eredi legittimi (sopra, lett. B). In condizioni  
del genere gli atti vanno rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario.

### **E. 9**

Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza della AO 1 , che rifonderà  
all'appellante un'ade guata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). In difetto di  
contestazione non v'è ragione invece di intervenire sulle spese processuali (poste a carico  
della successione) né sulle ripetibili (compensate) di primo grado (sulla questione: RtiD  
II-2004 pag. 653 consid. 8 con richiamo).

### **E. 10**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le  
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72  
cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di  
esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali ( Karrer/Vogt/Leu , op.  
cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Per questi motivi, decide: 1.  
L'appello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così  
riformato: L'istanza presentata il 16 dicembre 2016 dalla AO 1 è respinta. Gli atti sono  
rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario in favore degli eredi legittimi fu  
B \_\_\_\_\_ . 2. Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare  
dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 5000.– per  
ripetibili. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di  
Lucarno, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II  
presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle  
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.